

R.G. n. 1039/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Prato**

Sezione Unica civile

il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella causa r.g. n. 1039/2015 tra le parti:

**G** [REDACTED] **S.R.L.**, c.f. [REDACTED], con [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];  
[REDACTED]

**H** [REDACTED] **S.R.L.**, c.f. [REDACTED], con l'avv. Fabrizio Gioffredi, PEC  
fabriziogioffredi@pec.avvocati.prato.it;

CONVENUTA

OGGETTO: Appalto

Decisa a Prato in data 09/04/2019 sulle seguenti conclusioni:

Attrice: non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, nell'atto di citazione aveva concluso chiedendo "Nel merito. Condannarsi H [REDACTED] (...) al risarcimento dei danni subiti da G. [REDACTED] s.r.l. per i fatti esposti nel presente atto, nella misura di euro 50.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa o, in subordine, determinata equitativamente dal Giudice, oltre agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo."



Convenuta: come in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (“...per le causali tutte dedotte da parte convenuta e svolti gli opportuni accertamenti e declaratorie, accogliere le eccezioni e le difese tutte proposte dalla convenuta H [REDACTED] S.r.l. e comunque rigettare le domande ed eccezioni *tutte proposte dall’attrice, anche perché infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze (comunque denominate e comprensive del rimborso spese generali) del presente giudizio.*”) e, in via istruttoria, per l’ammissione delle prove richieste nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..

### FATTO E DIRITTO

G. [REDACTED] ha convenuto in giudizio, con citazione, H [REDACTED] [REDACTED] formulando le conclusioni sopra trascritte.

L’attrice, a sostegno della domanda di risarcimento del danno proposta, ha allegato: che nel febbraio 2010 G [REDACTED], in qualità di committente, e H [REDACTED], in qualità di appaltatrice, avevano concluso un contratto di appalto avente a oggetto la realizzazione di un rivestimento cementizio impermeabilizzante per la piscina di proprietà della prima, posta nel complesso residenziale “Villaggio [REDACTED]” [REDACTED]; che dopo la conclusione dei lavori, il rivestimento della piscina presentava delle imperfezioni, delle quali H [REDACTED] aveva informato G [REDACTED] con la relazione del 6/06/2011, in cui l’appaltatrice declinava ogni responsabilità al riguardo; che H [REDACTED], nella predetta relazione, aveva offerto di provvedere al restauro delle parti di rivestimento della piscina che risultavano danneggiate per il corrispettivo di € 3.000,00 oltre IVA; che tuttavia i lavori di riparazione eseguiti dalla convenuta non avevano prodotto alcun risultato e anzi i fenomeni di distacco del rivestimento si erano estesi anche a parti della piscina che ne erano libere, come denunciato dalla committente nella raccomandata del 22/02/2013; che H [REDACTED], senza dare riscontro alla lettera, aveva chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di Prato un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo per quell’intervento, avverso il quale G [REDACTED] aveva proposto opposizione, lamentando l’inadempimento e i vizi dell’opera.

Ciò premesso in fatto, in diritto l’attrice ha rilevato: che H [REDACTED] non ha adempiuto alla sua obbligazione di restauro e riparazione del rivestimento della piscina in quanto, terminato l’intervento, non solo erano ancora presenti i difetti precedentemente riscontrati, ma essi si erano aggravati e si erano estesi a punti interni del bacino; che l’inadempimento dell’appaltatrice è di particolare gravità perché la piscina, al momento dell’intervento, era di nuova costruzione, inoltre H [REDACTED] aveva seguito i lavori di rivestimento fin dall’inizio, infine la presenza di danni al rivestimento avrebbe dovuto indurre l’appaltatrice ad adottare una speciale cautela al momento



del restauro; che la convenuta, contravvenendo a quanto dalla stessa affermato nella relazione del 6/06/2011, aveva iniziato i lavori di riparazione senza avere prima accertato l'effettivo blocco delle infiltrazioni; che sussiste la responsabilità dell'appaltatrice per i danni derivanti dall'inadempimento, ascrivibile ai difetti strutturali del rivestimento della piscina risalenti al primo intervento e all'aggravamento dei fenomeni di distacco del rivestimento a seguito del secondo intervento; che per eliminare i difetti è necessario realizzare una nuova pavimentazione, con una spesa di € 40.000,00 circa, previa asportazione del materiale in fase di distacco e preparazione del fondo, con costi di € 10.000,00 circa; che per tali danni G ■■■ ha diritto al risarcimento.

Si è costituita in giudizio H ■■■ chiedendo il rigetto della domanda.

Ha premesso la convenuta: di avere proposto ricorso per ingiunzione davanti al Giudice di Pace di Prato per il pagamento della somma di € 3.300,00, oltre accessori e spese, per la fattura n. 15 del 22/05/2011, emessa a saldo delle opere commissionate da G ■■■, come preventivate nella relazione del 6/06/2011; che in data 10/06/2013 il Giudice di Pace aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1453/13, avverso il quale G ■■■ aveva proposto opposizione (r.g. n. 4999/13), formulando altresì una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, sulla quale il giudice si era dichiarato incompetente per valore, disponendo la separazione delle cause e assegnando un termine per la riassunzione del giudizio relativo alla domanda riconvenzionale davanti al Tribunale di Prato, con sospensione del procedimento davanti a sé; che il Tribunale, accogliendo l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione sollevata da H ■■■, con ordinanza del 14/10/2014 aveva dichiarato estinto il giudizio sulla domanda riconvenzionale di G ■■■ (r.g. n. 2349/14); che H ■■■ aveva poi presentato davanti al Giudice di Pace istanza per la declaratoria di estinzione della causa di opposizione r.g. n. 4999/13, in quanto non riassunta nel termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 297 c.p.c.; che il Giudice di Pace, con ordinanza del 24/03/2015, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ha inoltre esposto la convenuta: che è pacifico tra le parti che i difetti denunciati da G ■■■ dopo l'esecuzione delle opere oggetto del contratto del 18/02/2010 non debbano essere imputati a H ■■■, in quanto causati da vizi di costruzione della piscina, realizzata da altra impresa, come chiarito nella relazione del 6/06/2011; che, stante l'inoperatività della garanzia, le parti avevano concordato per l'intervento di restauro un corrispettivo di € 3.000,00 oltre IVA; che G ■■■ aveva comunicato a H ■■■ che le infiltrazioni esterne erano state eliminate e che pertanto era possibile procedere con le opere di ripristino descritte nella relazione del 6/06/2011; che in realtà



le cause dei fenomeni di distacco, riconducibili alla struttura della piscina, che era stata costruita da terzi senza la partecipazione di H [REDACTED], non erano state rimosse.

Ciò premesso, in diritto la convenuta ha rilevato: che l'attrice, concordando il corrispettivo delle opere di ripristino, aveva rinunciato alla garanzia; che poiché tale intervento è stato eseguito il 20/06/2011, la committente è incorsa in decadenza dalla garanzia per eventuali vizi e difformità ai sensi dell'art. 1667 c.c. perché la prima denuncia è stata effettuata tardivamente con la lettera del 22/03/2013; che si è verificata inoltre la prescrizione in quanto, al momento della notificazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, era già spirato il termine biennale di cui all'art. 1667, comma 3, c.p.c.; che in ogni caso i difetti lamentati, ove esistenti, non potrebbero essere imputati a H [REDACTED], avendo quest'ultima chiarito fin dall'inizio la necessità di eliminare infiltrazioni di acqua dall'esterno che avrebbero potuto pregiudicare la realizzazione del rivestimento impermeabilizzante; che sussistono in ogni caso le cause di esclusione dell'operatività della garanzia previste nel contratto e ascrivibili alla condotta della committente. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., la convenuta ha altresì allegato che in data 25/09/2015 la Cancelleria civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Prato ha certificato la mancata impugnazione del provvedimento di estinzione del procedimento iscritto al r.g. n. 4999/13. Ha quindi rilevato: che si è formato il giudicato sulla domanda oggetto del decreto ingiuntivo e, quindi, sull'esistenza delle ragioni di credito di H [REDACTED] verso la G [REDACTED], aventi titolo nel rapporto contrattuale dedotto; che siccome il giudicato copre il "dedotto e il deducibile" e le questioni pregiudiziali in senso logico, nel caso in esame il giudicato copre non solo l'esistenza del credito dell'appaltatrice, ma anche tutti i presupposti logici connessi a tale esistenza, in primo luogo l'esatto adempimento dell'obbligazione dell'appaltatrice di eseguire l'opera a regola d'arte e in conformità del contratto; che pertanto il giudicato copre anche le domande svolte nel presente giudizio da parte attrice, fondate sull'accertamento di presunti vizi dell'opera eseguita da H [REDACTED]. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l'attrice ha allegato, per la prima volta, che Immobiliare E [REDACTED] s.r.l., attuale proprietaria della piscina, ha sostenuto una spesa di € 20.696,00, oltre IVA, per i lavori necessari all'eliminazione dei vizi lamentati in questo giudizio, eseguiti nell'aprile del 2015, e si è rivalsa nei confronti di G. [REDACTED].

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, essendo state respinte le altre richieste di prova avanzate dalle parti.



Dopo la rinuncia dei procuratori dell'attrice al mandato difensivo in data 22/09/2017, nessuno è comparso per G [REDACTED] all'udienza di precisazione delle conclusioni.

\*\*\*

La domanda della parte attrice è infondata e dev'essere rigettata.

È pacifico tra le parti che H [REDACTED] ha eseguito su commissione di G [REDACTED], in forza di un contratto di appalto concluso nel febbraio 2010 (doc. 1 fascicolo attrice), le opere di rivestimento cementizio impermeabilizzante della piscina posta nel "Villaggio [REDACTED].

Non è poi contestato che, terminati questi lavori, si siano verificati cedimenti e distacchi del rivestimento realizzato dalla convenuta dovuti a infiltrazioni di acqua, come descritti nella relazione del 6/06/2011, redatta dall'appaltatrice (doc. 2 fascicolo attrice). Nella relazione in questione, il cui contenuto non risulta essere stato mai contestato da G [REDACTED], né in via stragiudiziale né in questo giudizio, vengono individuate le cause di quei fenomeni, ascritte a vizi costruttivi imputabili a terzi, e vengono prospettate le possibili soluzioni, specificando che l'intervento di ripristino non era compreso nella garanzia dell'appalto e che, per la sua esecuzione, sarebbe stato richiesto un corrispettivo di € 3.000,00, oltre IVA.

La committente, sulla base di questa relazione, accettando la proposta di H [REDACTED], ha commissionato all'odierna convenuta le opere di riparazione e di restauro del rivestimento della piscina, eseguite il 20/06/2011 (fatto pacifico), per le quali è stata emessa dall'appaltatrice la fattura n. 15 del 22/05/2011, azionata in via monitoria davanti al Giudice di Pace di Prato.

La prima lettera di denuncia di (pretesi) vizi e difformità inviata da G [REDACTED] a H [REDACTED] risale al 22/02/2013 ed è stata ricevuta dalla destinataria in data 4/03/2013 (doc. 3 fascicolo attrice).

Sebbene la prospettazione dell'attrice non sia cristallina nell'individuazione della causa petendi della domanda risarcitoria proposta, interpretando la citazione nel suo complesso, si evince che essa abbia agito per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'appaltatrice sia nel primo intervento, oggetto del contratto di appalto del febbraio 2010, sia nel secondo intervento - quello di ripristino - descritto nella relazione del 6/06/2010.

Quanto al secondo intervento, ritiene il Tribunale che sia fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta, che non è tardiva, come sostenuto da G [REDACTED], in quanto la formazione del giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27161 del 25/10/2018, la quale ha evidenziato che il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento



non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.).

Nel caso in esame, il giudicato (sostanziale e processuale) che la convenuta ha fatto valere ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. è costituito dal decreto ingiuntivo n. 1435/13, emesso dal Giudice di Pace di Prato in data 10/06/2013, divenuto definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. a seguito della declaratoria di estinzione della causa di opposizione introdotta da G ■■■ (cfr. doc. 18 e 19 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della convenuta). Infatti, secondo un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale qualora, in caso di opposizione, come si evince dal coordinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c., il relativo giudizio si sia estinto e sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3987 del 29/02/2016); circostanza che appunto si è verificata nel caso in esame (cfr. doc. 18 e 19 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della convenuta).

A quanto appena esposto consegue che si applica anche al decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito di estinzione del giudizio di opposizione il principio secondo cui "il giudicato copre il dedotto e il deducibile" e si estende al titolo del diritto di credito fatto valere con la domanda giudiziale. In questo senso si è espressa la S.C., con un indirizzo consolidato secondo cui "Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio." (cfr. da ultimo: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018).

Pertanto, nella fattispecie in esame, il giudicato che promana dal decreto ingiuntivo n. 1453/13, emesso sulla base della domanda di H ■■■ di pagamento del corrispettivo per l'intervento di ripristino del 20/06/2011, non copre solo l'accertamento del diritto di credito dell'appaltatrice, ma anche il titolo di quel diritto, costituito dal contratto concluso tra le parti e dall'esatto adempimento all'obbligazione assunta nei confronti di G ■■■, di esecuzione a regola d'arte dell'opera. Ne deriva che i fatti costitutivi della domanda proposta dalla parte attrice in questo



giudizio - l'inadempimento dell'appaltatrice e l'esistenza di vizi dell'opera eseguita il 20/06/2011 - sono coperti dal giudicato in questione, di accertamento dell'inesistenza di tali circostanze, da cui discende l'infondatezza della pretesa risarcitoria di G ■■■.

Per completezza si deve poi rilevare che la domanda, sotto questo profilo, sarebbe anche infondata nel merito, dovendo dichiararsi la decadenza della committente dalla garanzia per i vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c., che si applica anche all'azione di risarcimento del danno (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23075 del 30/10/2009). Infatti, posto che quelle opere sono state eseguite e consegnate da H & LS in data 20/06/2011, la prima lettera di denuncia della committente risale, come si è visto, al 22 febbraio - 4 marzo 2013; tuttavia, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, l'attrice non ha provato, come sarebbe stato suo onere fare, la natura occulta dei vizi lamentati in questa sede e la scoperta di essi non più di sessanta giorni prima dall'invio della missiva del febbraio 2013.

Né potrebbe sostenersi che l'appaltatrice, con l'impegno a eliminare i vizi dell'opera, abbia assunto un'autonoma obbligazione di "facere", che si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (cfr. sul punto Cass., Sez. 2, Sentenza n. 62 del 04/01/2018): come già evidenziato, H ■■■, nella relazione del 6/06/2011, ha espressamente ed esplicitamente escluso la propria responsabilità per i distacchi e i cedimenti del rivestimento della piscina riscontrati dopo il primo intervento, specificando che, per tale ragione, l'intervento di ripristino proposto era escluso dalla garanzia.

Riguardo agli asseriti vizi ascrivibili al primo intervento eseguito da H ■■■, oggetto del contratto di appalto del febbraio 2010, la pretesa dell'attrice non può trovare accoglimento per i seguenti assorbenti motivi.

In primo luogo, l'accettazione da parte di G ■■■ della proposta dell'appaltatrice contenuta nella relazione del 6/06/2011 implica una rinuncia tacita a far valere la garanzia per gli eventuali vizi ascrivibili al primo intervento: infatti, come già rilevato, nella suddetta relazione la convenuta ha espressamente declinato ogni responsabilità per i cedimenti e i distacchi del rivestimento cementizio della piscina dalla stessa realizzato e ha proposto un intervento di ripristino al corrispettivo di € 3.000,00, oltre IVA; l'attrice, dal canto suo, ha acconsentito, senza muovere alcuna contestazione, così mostrando di condividere l'impostazione di H ■■■ e di accettare (tacitamente) l'opera originaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667, comma 1, c.c..



In secondo luogo, posto che la già rammentata reazione del 6/06/2011 non contiene alcun riconoscimento di vizi da parte dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., anche in questo caso è fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia formulata dalla convenuta, considerato peraltro che la lettera di denuncia del 22 febbraio – 4 marzo 2013 si riferisce solo ai lavori di ripristino e non all'intervento originario.

La domanda dell'attrice dev'essere quindi rigettata, essendo superfluo l'esame delle altre questioni di merito controverse.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice. I compensi professionali devono essere determinati ai sensi del d.m. n. 55/2014 in base al valore della domanda e alla complessità della causa, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e in misura ridotta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del citato decreto, per le restanti fasi, tenuto conto dell'istruttoria unicamente documentale e del fatto che la convenuta ha depositato solo la comparsa conclusionale, non avendo G ■■■ depositato la propria memoria.

**P. Q. M.**

il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta da G. ■■■ s.r.l. nei confronti di H ■■■ s.r.l.;
- 2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA e CPA come per legge.

Prato, 09/04/2019

Il giudice  
dott. Giulia Simoni

